

Carlo Lotti

REGOLE SULLE ACQUE DALL'UNITA' D'ITALIA AD OGGI

1. LA PREISTORIA

Trattando di regole sulle acque in un limitato periodo (150 anni) non si può prescindere da un breve ricordo di ciò che è accaduto prima: di qui la preistoria.

Il nostro Paese per ragioni climatiche, morfologiche, idrogeologiche ed ambientali ha avuto nell'acqua uno dei maggiori problemi: oggi aggravatosi per lo sviluppo antropico del territorio.

Per la cura dell'acqua occorrono regole: per la difesa dalle alluvioni, per la garanzia dall'inquinamento, per la equo-solidale distribuzione fra i diversi utenti, per assicurare all'alveo naturale una ordinata sistemazione; questa ultima terapia è certamente più complicata.

Occorrono quindi regole; ma ci sono regole e comportamenti: e ciò formerà oggetto di questa *lecture*.

I Romani, facendo proprie le parole di Platone "ciò che è raro è caro" ebbero per l'acqua un sentimento che vorrei definire ludico, sensuale.

Roma all'epoca del suo massimo splendore poteva contare attraverso i suoi undici acquedotti, di cui i principali furono quelli dell'Acqua Marcia, Aniene, il Vergine, il Claudio, poteva contare su 1.700.000 m³/giorno, di poco al di sotto della disponibilità attuale con una popolazione che era 1/3 di quella della Roma odierna.


Ho detto ludico e sensuale: Roma aveva 856 bagni pubblici e 1350 fontane.

Roma progettò i grandi acquedotti; un alto magistrato (aquarum curator) ne trasmise le regole tecniche: Sesto Giulio Frontino (40 d.C. - 104 d.C.) con il suo "De aquaeductu Urbis Romae" ci fa conoscere nei suoi particolari le tecniche progettuali e costruttive davvero eccezionali per quei tempi; Frontino affermava che gli acquedotti meritano più considerazione delle piramidi.

Ma i Romani furono anche maestri nel diritto: le loro regole -specie su particolari temi- sono riprese nel nostro attuale c.c.

Basta scorrere un testo di quel diritto per trovarvi termini quali Res (come concetto tecnico del diritto), Res humani juris, Res communes omnium, Res publicae, Res in publico usu et Res in pecunia populi, Res publicae juris gentium, Rivi, fontes, ripae ecc.ecc.

Anche i principi del foro si occuparono di acque: ad es. Roma rifiutava l'immissione nel Tevere delle acque del Velino che allagava la piana di Rieti. Nella causa che ne seguì Rieti si procurò un buon avvocato: Cicerone che ovviamente vinse la causa creando le premesse per la cascata delle Marmore⁽¹⁾



Questa epoca crollò con i barbari e la definitiva caduta dell'Impero: Roma ridotta ad una modesta cittaducola, gli acquedotti distrutti: solo la Chiesa -si deve riconoscerlo- ne assicurò la continuità con il futuro Rinascimento nel quale Roma riprese il suo prestigio ed i Papi (Nicola V, Pio V, Sisto V, Paolo V) posero mano alla ricostruzione degli acquedotti e si ebbe quindi il ritorno all'Acqua Vergine -con la "mostra" di Fontana di Trevi, dell'acqua Felice -con la mostra delle Terme- e dell'acqua Paola, con la mostra del Fontanone.

Così fu superato il Medio Evo, popolarmente definito "buio".

Eppure il Medio Evo fu l'era dei Comuni; un'era che ci ha dato Giotto, Francesco, Dante e questi basterebbero: ma per l'acqua ci ha dato anche quella singolare e bellissima istituzione che sono i "Consorti"; cioè una associazione volontaria di agricoltori che -sotto gli auspici del Comune- si associano per la cura dell'acqua, attraverso regole definite dai Comuni per le derivazioni d'acqua e le servitù di acquedotto ed irrigazione.

Tali istituzioni si svilupparono specialmente nel Veneto e nella bassa Valle Padana, ma fu dalla Repubblica Veneta che ebbero maggiore impulso con la creazione di un soggetto di regolazione, il Magistrato delle Acque (XVI secolo) costituito da un collegio consultivo e dai Savi sopra le acque: tale istituzione pur trasformata nei suoi compiti, esiste ancora e su essa torneremo nella "storia".

Il Rinascimento fu epoca di grandi opere artistiche ed intellettuali, favorite dalle condizioni dell'economia, specie in alcune Regioni.

⁽¹⁾ Francesco Carrara - La caduta del Velino - presentato a S.S. Pio Sisto (1779).

Massima espressione di questa epoca fu Leonardo che dedicò all'acqua molta attenzione sforzandosi di ritrovare regole (fisiche) attraverso l'osservazione diretta.

A Leonardo fece seguito (trattando di Acque- il Guglielmini⁽²⁾ con il suo magistrale trattato sulla "Natura dei fiumi" nel quale

È nostro dovere auspicare una inversione di tendenza: occorre seminare cultura: cultura del rispetto della natura, cultura dell'attenta conservazione, della modestia e della prevenzione.

Cultura che nell'era del computer e del cyberspazio non è facile a far digerire: quando taluni assumono per somma delle conoscenze il contenuto di un chip, non possono agevolmente accettare il consiglio -che può apparire senile- di guardare con altri occhi ad alcuni fenomeni.

È da oltre due anni che sto rileggendo e annotando le regole del Guglielmini nel suo trattato "Della natura dei fiumi"³.





Fig. 1: Frontespizio del trattato del Dr. Guglielmini

³ Della Natura dei Fiumi - Trattato fisico-matematico del Dottore Domenico Guglielmini con le annotazioni del Sig. Eustachio Manfredi - pubblicato per la prima volta in Bologna l'anno 1697.

11



tracce regole tratte dall'esperienza; tali regole operative sui corsi d'acqua sono tuttora valide, tanto che il Corpo del Genio Civile degli USA ne fa menzione quando tratta di un annoso e grave problema del Mississippi⁽³⁾. Sempre nel '600 Evangelista Torricelli, più noto per il "tubo" nel quale coniugò pressione atmosferica ed altezza d'acqua, enunciò il principio della relazione fra velocità ed efflusso da un foro e l'altezza d'acqua sovrastante, principio ovviamente tuttora valido.

Il '700, o secolo dei lumi, passò senza lasciar rilevanti tracce nelle "regole" sull'acqua, fatta eccezione per alcune disposizioni del Magistrato delle Acque di Venezia costituitosi nel '500 come organo regolatore dei Consorzi.

Lo stesso '700 fu invece prolifico di progressi nell'idraulica come moto delle acque ma in Italia non vi furono contributi essenziali: fu infatti dello svizzero Bernoulli (1700-1782) l'equazione tratta dalla sperimentazione sulla conservazione dell'Energia e del francese Chezy (1775) quella -sempre sperimentale e tuttora valida sulla velocità quale funzione della pendenza, dell'altezza (o raggio medio) e della scabrezza del mezzo adduttore. Il secolo dei lumi passò quindi senza lasciar traccia nelle "regole" salvo la costituzione di una "assemblea di ponti e strade" (1799) trasformata poi in Consiglio permanente dei Lavori Pubblici (1804) che fu il seme da cui nacque il nostro Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui diremo più avanti.

Dopo questo periodo che chiameremo di stasi si abbatte (in senso positivo) il fulmine Napoleonico.

Napoleone aveva come occupazione primaria la guerra, ma nel tempo libero si dedicava a ben altro: così l'archeologia in Egitto, il diritto nel codice che prese il suo nome, di arte costituendo in Louvre ed arredandolo in gran parte con opere asportate da Roma, Firenze, Venezia.

Napoleone in Italia, nel lombardo-veneto non poteva non occuparsi di acqua: e lo fece alla grande. Se ne occupò da prima come Primo Console e poi da Re di quell'Italia che volle costituire.

Tecnicamente immaginò e fece studiare (dando tempi strettissimi) un canale navigabile da Brescia all'Oglio, uno da Pavia a Milano ma anche render navigabile il Mincio dal Garda al Po ed immettere il Reno nel Po.

Ma l'incontro più forte fu nelle "regole" organizzative⁽⁴⁾. Napoleone divide il territorio in Dipartimenti, quasi le nostre province ma vuole che i confini del dipartimento coincidano con quelli del "bacino idrografico": mai decisione fu così vicina ai vincoli naturali.

Si ebbero così i dipartimenti dell'Adige, dell'Adda, dell'Alto Po, del Mincio, del Basso Po, del Panaro ed altri minori.

In ogni dipartimento sovrintende un prefetto ed alle opere idriche un Magistrato alle acque; a Venezia, valorizza l'ereditato antico Magistrato dandogli funzioni centrali di coordinamento.

Stabilisce che i lavori sui corsi d'acqua siano a carico dello Stato; autorità di spesa i Magistrati; le manutenzioni a carico locale. Due (dico due) ingegneri idraulici di alta qualità a sorvegliare dal centro.

Costituisce il corpo degli "Ingegneri di acque e strade" ed istituisce a Firenze la "scuola di acque e strade" a somiglianza dell'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées" la più prestigiosa università francese di ingegneria civile, creata dalla Rivoluzione.

Le "regole" sono raccolte in una pregevole pubblicazione edita nel 1806 dal titolo "Raccolta di leggi, regolamenti e discipline ad uso del corpo degli ingegneri di acque e strade".

La raccolta inizia con i 18 articoli del codice napoleonico che tratta di diritti e doveri sull'uso delle acque.

(2) Domenico Guglielmini - Della natura dei fiumi - con annotazioni del Prof. Eustachio Manfredi - Bologna, 1697.

(3) John McPhee - Il controllo della natura - Adelphi, 1995.

(4) Raccolta di leggi, regolamenti e discipline ad uso dei Magistrati e del corpo degli ingegneri d'acqua e strade - Milano, 1806.



Con questa eredità - e poco altro nei 50 anni di restaurazione e successivamente piuttosto rivoluzionari che seguirono l'epoca napoleonica si perviene alla storia delle nostre regole che vanno dal 1861 ad oggi.

2. LA STORIA

a) Il periodo statutale (1861-1915)

Fatta l'unità d'Italia -con l'eccezione di Roma- quegli uomini dabbene che si trovano al Governo con spirito di servizio, pur avendo ben altri nodi da sciogliere (il trasferimento della Capitale da Torino in area più centrale, la questione irrisolta di Venezia, la spina di Roma, il deficit di bilancio ed infine -ma non l'ultimo- il brigantaggio meridionale, pur avendo altri nodi da sciogliere si accinsero subito a mettere ordine nelle opere pubbliche ed in quelle idrauliche in particolare attingendo ovviamente alle regole del diritto romano ed a quelle del Codice Napoleonico.

TITOLO I	
L'AMMINISTRAZIONE GOVERNATIVA	
CAPO I	
IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	
SEZIONE I	
L'ISTITUZIONE E LE ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO	
<p>§ 20. — R.D. 22 agosto 1848, n. 795. Istituzione e attribuzioni del ministero dei lavori pubblici.</p> <p>3. Le attribuzioni che, in dipendenza delle Lettere Patenti nostre del 7 dicembre 1847 erano di competenza del Ministero dei lavori pubblici, agricoltura e commercio, non diseguate nell'articolo precedente (1) si intenderanno conservate a questo ultimo Ministero sotto la denominazione di Ministero dei lavori pubblici.</p> <p>§ 21. — L. 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F sui lavori pubblici.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I DELLE ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RELATIVE ALLE OPERE PUBBLICHE</p> <p>1. Sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici:</p> <p>a) Le strade nazionali così ordinarie come ferrate, per gli studi o formazione dei progetti, per la direzione delle opere di costruzione e di manutenzione e per la loro polizia;</p> <p>b) Le strade ferrate sociali per l'esame delle domande di costituzione delle società, per le concessioni dei relativi privilegi, per l'ap-</p> <p>(1) Le attribuzioni contemplate nell'art. 2 riguardano la direzione dei lavori di statistica, l'agricoltura, il commercio, l'industria, i pesi e le misure, la pesca, la caccia, ecc. attribuite al Ministero dell'agricoltura e del commercio.</p>
24	Lib. I - L'amministrazione dei lavori pubblici § 21
<p>provazione dei piani esecutivi, e per la sorveglianza alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio (2);</p> <p>c) L'esercizio delle strade ferrate nazionali e la manutenzione ed esercizio di quelle strade sociali che lo Stato s'incaricasse di esercitare;</p> <p>d) Le strade provinciali, comunali e vicinali e le opere che si eseguono a spese delle provincie e dei comuni, nei limiti e nei casi determinati dalla legge;</p> <p>e) I canali demaniali così di navigazione come d'irrigazione per ciò che concerne la direzione dei progetti e delle opere di costruzione, di difesa, di conservazione e di miglioramento, e la parte tecnica della distribuzione delle acque, e la polizia della navigazione;</p> <p>f) Il regime e la polizia delle acque pubbliche, e così dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e canali di scolo artificiale, i progetti e le opere relative alla navigazione fluviale e lacuale, al trasporto dei legnami a galla, alla difesa delle sponde e territori laterali dalle corrosioni, inondazioni e disalveamenti, alle derivazioni di acque pubbliche, al bonificamento delle paludi e degli stagni nei rapporti tecnici; finalmente la polizia tecnica della navigazione dei fiumi e dei laghi;</p>	

Fu così istituito con legge 26 marzo 1865 il Ministero dei Lavori Pubblici cui fu affidata la approvazione e la sorveglianza sulle opere relative ai canali demaniali così di navigazione come di irrigazione, nonché il regime e la polizia sulle acque pubbliche (fiumi, torrenti, laghi, rivi, canali di scolo artificiali) alle loro derivazioni, alle bonifiche e così via. Costituito il Ministero occorre dargli alcune regole di progettazione ed esecuzione di Lavori Pubblici.

E ciò -dopo alcune norme transitorie- divenne esecutivo con R.D. 25 maggio 1895 quale "Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei LLPP"; questa normativa si applica ovviamente a tutte le opere a carico dello stato e quindi anche alle idrauliche sulle acque pubbliche classificate tali con RD 25 luglio 1904.

In seguito viene costituita la mano operativa del Ministero dei LLPP e cioè il mai tanto lodato Genio Civile istituito con RD 3 settembre 1906; gli ingegneri del Genio Civile divengono i "guardiani" del territorio e di conseguenza delle sue acque.

Con L. 5 maggio 1907 viene istituito il Magistrato delle Acque per le province Venete e di Mantova dando validità pubblica all'ereditato magistrato napoleonico.

Le regole sulle acque avevano così un buon inquadramento: Ministero dei LLPP con una sua direzione delle acque è il solo responsabile della gestione statale delle risorse idriche dichiarate e classificate pubbliche; ha il suo braccio operativo nel Genio Civile; ci sono regole di progettazione ed esecuzione ben definite; per i problemi derivati dalla laguna veneta e di Mantova viene istituzionalizzato il Magistrato alle acque.

Questo fu il comportamento di quegli uomini politici; Cavour che dall'Unità fu il precursore e l'artefice non vi poté partecipare perché venne a mancare pochi mesi dopo l'unità raggiunta. Ma ce ne furono altri, di destra e di sinistra, ma sempre tesi al servizio del Paese; mi piace ricordare lo Zanardelli, il Minghetti, il Depretis, Quintino Sella, fino a Giovanni Giolitti che, assieme al Cavour suo predecessore e dal De Gasperi suo successore a distanza, sono gli uomini a cui più deve il Paese e non solo per le acque.

Ma se questi furono i comportamenti politici che culminarono

-è bene ricordarlo- con la riduzione dei tassi delle rendite dal 5 al 3,5%; di qui la lira fece premio sull'oro. Se questi furono i lodevoli comportamenti, quelli della società civile furono altrettanto virtuosi.

Per quanto ci riguarda direttamente iniziarono opere significative.

Si pose subito mano ad un grandioso canale di irrigazione, dal Po al Ticino su un territorio dominato di 500.000 ettari ed una portata di 40 m³/sec. Il Cavour ne era stato il precursore ma non ebbe la gioia di vederlo né iniziare né finire: ma gli fu dato il suo nome.

Presero vitalità i Consorzi di Bonifica, si attuarono le bonifiche ferraresi.

Iniziarono le prime utilizzazioni idroelettriche che furono sviluppate fino ad una potenza di 200.000 KW; valore oggi irrisorio ma importante all'epoca.

Fu anche un fiorire di iniziative per la costruzione dei serbatoi, se pure di modeste capacità: ne furono costruiti una quarantina, la maggior parte di capacità attorno al milione di metri cubi, con la eccezione di un serbatoio sull'Oglio (40 milioni) ed uno sul Toce (16 milioni)⁽⁵⁾.

Un evento straordinario era avvenuto nel '70; a pochi giorni dal 20 settembre, Papa Pio IX affidò in concessione privata la ricostruzione dell'acquedotto Marzio, quello dell'Aniene: la Società concessionaria si chiamò Acqua Pia Antica Marcia poi divenne Acqua Marcia; giunti pochi giorni dopo nella capitale i "piemontesi" riconobbero la concessione di 99 anni a partire dall'opera ultimata (1880). Questo acquedotto fu la prima grande opera idraulica del nuovo Stato.

Nella L. 26 giugno 1902 si costituì un Consorzio per l'acquedotto pugliese e nel 1911 si pone mano ai lavori che vengono interrotti dalla prima guerra mondiale.

A questo periodo va anche assegnato una delle maggiori opere idrauliche del nostro Paese: i "muraglioni" sul Tevere a Roma, a difesa dalle piene.

Nel novembre 1870 Vittorio Emanuele II da Firenze, nuova capitale se pure temporanea, fece un "salto" a Roma: e vi trovò Piazza di Spagna inondata.

Lo stesso giorno fece ritorno a Firenze, disgustato dagli odori di urina e pecorino (sono parole sue) rimase fortemente impressionato dalla vulnerabilità della futura capitale ai capricci del suo fiume: e con efficientismo piemontese convocò il Presidente del Consiglio Superiore dei LLPP e gli ordinò di provvedere ad una efficace difesa.

Il Consiglio Superiore in pochi mesi emanò un bando per un "concorso" di idee. Al bando parteciparono in molti (anche Garibaldi!) e vinse l'Ing. Canevari con il progetto dei muraglioni; la costruzione cominciò subito e malgrado alcune soste dovute a piene idrauliche e magre finanziarie, fu portata a termine in un quindicennio; da allora ad oggi, Roma è ben difesa dalle piene.

La guerra bloccò ogni attività di qualche spessore; è tuttavia da rimarcare che, pur nel bel mezzo di quel conflitto che impegnava tutto il popolo italiano, vi fu qualcuno che pensò ancora all'acqua: fu emanato infatti il D. Lgs 25 maggio 1916 "Provvedimenti eccezionali per agevolare lo sviluppo e la distribuzione delle risorse idrauliche", legge propedeutica a quanto sarebbe avvenuto nel successivo ventennio.


Superata la fase di assestamento susseguente all'Armistizio i tecnici dei LLPP si misero subito al lavoro.

b) Il periodo dello sviluppo (1919-1940)

Con D.L. 19 ottobre 1919 viene costituito l'Ente Acquedotto Pugliese e si riprendono alacramente i lavori: nel 1925 la prima acqua a Bari.

Con R.D. 14 agosto 1920 si stabiliscono le regole per le concessioni di uso di acque pubbliche, regole che verranno riprese sul T.U. del '33.

Il 1° gennaio 1923, con il nome di "Associazione per le Acque Pubbliche in Italia", nasce quella che poi sarà la Associazione Idrotecnica Italiana⁽⁶⁾, con oggetto statutario "regoliamo ed utilizziamo le nostre acque per la prosperità d'Italia".



Attorno alla Associazione si riunisce il meglio della Accademia, della pubblica amministrazione, della professione, della industria: Presidente Generale fu il conte senatore gen. Carlo Porro, personaggio eminente dell'ambiente culturale milanese; direttore l'Ing. Giovanni Bellincioni, vero animatore dei primi passi -ed anche quelli successivi- dell'Associazione.

Ho voluto qui citarla perché grande fu il suo apporto, come più avanti vedremo, nella diversità dei problemi per la vera "gestione" delle nostre acque.

Con R.D. 3 maggio 1923 n. 612 viene ristrutturato e potenziato il Consiglio Superiore dei LLPP, cui partecipano eminenti soci della Associazione, in qualità di pubblici funzionari ed esperti esterni.

Il 1° dicembre 1923 un grave lutto colpisce la famiglia degli ingegneri dell'acqua e l'intero Paese: il crollo della diga del Gleno, crollo dovuto -come da accertamenti definitivi- ad una progettazione ed una costruzione che definiremo riduttivamente "piuttosto disattente". Numerose furono le vittime. Fra il generale sgomento l'Associazione si sente in dovere di farsi carico di una pronta iniziativa che pur, senza lenire il dolore per le vittime, fosse di avviso perché sciagure del genere non avessero a riproporsi.

Così il 10 dello stesso mese della sciagura viene inviato al Ministero dei LLPP un ordine del giorno che richiede, oltre all'ovvio accertamento delle cause, la costituzione presso il Consiglio dei LLPP di uno speciale ufficio per il controllo sulle dighe ed un richiamo alle norme esistenti nonché la redazione di norme più severe e cogenti, come da un precedente referendum quasi premonitore, promosso dalla stessa Associazione in data 29 ottobre 1923.

⁽⁵⁾ Le dighe di ritenuta degli impianti idroelettrici - Anidel 1961.

⁽⁶⁾ cfr. "Gli Ottanta Anni della Associazione Idrotecnica Italiana" - supplemento alla rivista "L'Acqua" n. 5/2003, settembre-ottobre.



L'ordine del giorno fu recepito dal Ministero (allora queste cose accadevano) e nascono così un Ufficio Dighe ed il nuovo Regolamento -giudicato uno dei più severi del mondo- per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta, varato con R.D. il 31 dicembre 1925 n. 3540, poi aggiornato con R.D. 1° ottobre 1931 n. 1370.

Altre disposizioni legislative si aggiungono quali, ad esempio, quelle relative alla formazione di alcuni consorzi o enti per la gestione dei corsi d'acqua (Ticino, Oglio, Adda, Volturno) o la costruzione del Canale Milano-Cremona-Po o la regolazione

§ 591. — R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, modificato con legge 18 ottobre 1942, n. 1434, d.l.c.p.s. 30 settembre 1947, n. 1276, d.l.c.p.s. 1° ottobre 1947, n. 1696, ratificati con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, legge 18 gennaio 1949, n. 18 e legge 1° luglio 1949, n. 417. — T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (5).

TITOLO I.

NORME SULLE DERIVAZIONI E SULLE UTILIZZAZIONI DELLE ACQUE PUBBLICHE

CAPO I. — Concessioni e riconoscimenti di utenze

1. (Art. 3, 4, 6 del r. d. 9 ottobre 1919, n. 2161). — Sono pubbli-

(2) L'art. 918 riguarda i consorzi volontari che i proprietari di fondi vicini possono costituire per riunire ed usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.

(3) Sul consorzi di miglioramento fondiario v. l'art. 863 del cod. civ. riportato al § 1001.

(4) Al sensi dell'art. 914, riguardante i consorzi per regolare il deflusso delle acque, qualora per esigenze della produzione si debba provvedere ad opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse. Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 921 del cod. civ.

(5) Sulla sostituzione nel presente testo unico dell'unità di misura nelle utilizzazioni idrauliche per forza motrice v. la legge 18 ottobre 1942, n. 1426, riportata al § 592.

§ 1002. — R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, modificato dal r.d. 3 giugno 1940, n. 1344, e dalla legge 12 febbraio 1942, n. 183. Nuove norme per la bonifica integrale (2).

TITOLO I

DELLA BONIFICA INTEGRALE

1. Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti van-

(1) V. l'art. 59 del r. d. 13 febbraio 1933, n. 215, riportato al § 1002.

(2) Emanato in virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con legge 24 dicembre 1928, n. 3134.

taggi igienici, demografici, economici o sociali, in comprensori in cui ricadono laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.

Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.

con radicata presenza sul territorio, destinatario delle opere di bonifica: questa è l'originalità della norma che è stata oggetto di attenzione e studio in tanti paesi.

Ed anche in questo periodo -alla luce di una normativa legislativa quanto mai efficace, la società "del fare" ebbe comportamenti estremamente virtuosi.

Sotto l'impulso della legge già citata per l'industria idroelettrica, iniziative di ogni genere -private e pubbliche (IRI)- si svilupparono nel paese: dalle Alpi dove furono simbolo gli impianti sull'Adda e sul Ticino, agli Appennini dove lo furono la centrale di Galletto (alla cascata delle Marmore), e le dighe del Salto e del Turano fino all'Aspromonte con le dighe dell'Arvo e dell'Ampollino) e -per finire- in Sardegna dove la diga di Santa Chiara -oggi sommersa sotto un lago di maggiori dimensioni- fu per lungo tempo modello di ingegneria idraulica.

Accanto all'uso idroelettrico si conclusero i lavori per l'acquedotto Pugliese restato -fino all'acquedotto della California- il più lungo acquedotto del mondo (270 km) e si dà inizio al grande acquedotto del Peschiera per la città di Roma.

Nel quadro delle bonifiche, come si è detto, furono sviluppati lavori nel ferrarese ma l'opera simbolo del "regime" fu la bonifica dell'Agro Pontino; bonifica integrale così come l'aveva definita il Serpieri con la sua legge del '33 e così come fu realizzata in meno di un decennio.

Devo aggiungere che il fervore di grandi opere -nel nostro come in altri settori- furono in massima parte dovuti alla fortuna ma anche al merito; non si può non riconoscerlo, di aver utilizzato al meglio l'attività di uomini altamente meritevoli, assegnatari di incarichi, a prescindere dalla loro posizione politica.

del lago d'Iseo; ma il dilungarsi su queste sarebbe un far torto alle due leggi magistrali cosiddette del '33 sulla utilizzazione delle acque e sulla bonifica integrale.

La prima (R.D. 11 dicembre 1933 - T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) dovuta alla collaborazione fra l'Amministrazione Pubblica e l'apparato industriale, definisce le modalità di concessione per le acque ad uso idroelettrico, i termini di concessione, la misura del contributo pubblico: tale legge fu di spinta per la costruzione di impianti idroelettrici che finirono per assicurare al paese l'energia di cui ebbe bisogno nel periodo della ricostruzione; e che esaurite le fonti utilizzabili copre ancora e soltanto il 20% delle nostre esigenze cresciute in modo esponenziale nel periodo successivo.

La seconda (R.D. 13 febbraio 1933 "Nuove norme per la bonifica integrale") è dovuta alla saggezza del suo redattore Arrigo Serpieri, sottosegretario all'Agricoltura.

Con la semplice parola "integrale" il Serpieri introduce un nuovo criterio di "bonifica" che non deve essere solo "idraulica" ma deve realizzare quanto è necessario allo sviluppo agricolo: strade, acquedotti ad uso civile, luce elettrica, edilizia: centri urbani di servizio, consorzi agrari ecc.

La "bonifica" assume quindi un nuovo significato, quello di "rinascita" di un territorio, significato che trovò la massima espressione nella bonifica dell'Agro pontino, le cui luci ed ombre sono bene illustrate in un recente libro dal titolo "Il Canale Mussolini"⁽⁷⁾.

Protagonisti della bonifica divennero i Consorzi che si riunirono in una poderosa associazione (Associazione Nazionale Bonifiche) di cui fu presidente lo stesso Serpieri.

I consorzi -quale associazione dei privati proprietari di fondi- assunsero la personalità giuridica pubblica, sotto la tutela del Ministero dell'Agricoltura.

Come tali divennero concessionari di ogni opera di bonifica, a carico dello Stato e titolari dei contributi obbligatori a carico dei privati.

In sintesi un soggetto "privato" con funzioni "pubbliche"

(7) Antonio Pennacchi - Il Canale Mussolini - Mondadori, 2010.

Vorrei qui ricordare Alberto Beneduce ideatore e gestore dell'IRI e quindi sostenitore all'industria elettrica, Arrigo Serpieri, sottosegretario alla bonifica, autore della legge del '33, Raffaele Mattioli il mitico presidente della Banca Commerciale e deus ex machina in molte iniziative del "regime"; e così tanti altri.

Ad essi -che ho citato solo quale esempio a noi vicino- per quanto ci riguarda più direttamente aggiungo Giulio De Marchi, il fervido, giovane ingegnere del servizio idrografico, poi professore a Pisa e quindi al Politecnico di Milano, a dirigere il prestigioso Istituto di Idraulica; Gaudenzio Fantoli, il maestro dell'idraulica Padana, Marco Visentini, attento cultore della Idrografia Padana, poi presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l'Ing. Angelo Omodeo ideatore di grandi serbatoi artificiali; e con essi molti altri che diedero vita alla nostra Idrotecnica che per tanti anni, anche dopo il periodo bello, fu considerata -come scienza e come tecnica- fra le più avanzate del mondo.

Furono questi uomini che portarono il nostro paese in questo grande sviluppo dell'industria idro-elettrica, delle bonifiche, degli acquedotti: furono di certo legati al "regime" ma da un filo assai sottile che concedeva loro il diritto di interloquire nell'interesse del paese.

Poi fu la guerra e la distruzione di quanto costruito, distruzione che si estese e che giunse fino all'estremo, cioè all'allagamento di gran parte dell'Agro Pontino.

c) La ricostruzione ed il miracolo economico (1946 - fine anni '70)

La guerra passa attraverso l'Italia come un turbine: alla fine un paese distrutto fisicamente e moralmente.

Città rase al suolo (come Cassino) o gravemente danneggiate, ferrovie, strade, opere d'acqua distrutte o fuori uso. L'industria ferma, l'agricoltura tutta sulle braccia dei contadini.

E' a questo punto che Alcide De Gasperi, capo del Governo, prende in mano la situazione, avendo alle spalle un Presidente della Repubblica come Luigi Einaudi.

E la ricostruzione ha inizio con un fiorire di opere che rende evidente la forza di carattere del nostro popolo: dategli le difficoltà e questo le supera. E fu un fiorire di opere in ogni settore: i trasporti, gli impianti idroelettrici, l'edilizia, l'industria.

Non sto ad entrare in dettagli a tutti noti, vorrei concludere osservando solo che la "ricostruzione" confluisce nel "miracolo economico" che rese gli italiani orgogliosi di essere parte essenziale del mondo occidentale e di contribuire con esso allo sviluppo mondiale.

Non molte leggi che ci riguardano in quel periodo, se non leggi di spesa. Le buone leggi del passato, ancora vigenti, bastavano. Ma ve ne furono due fondamentali: la legge sulla Riforma Fondiaria: "Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione delle terre ai contadini (legge 21 ottobre 1950 n. 841) e la legge sulla Cassa per il Mezzogiorno, Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia Meridionale (legge 10 agosto 1950 n. 646).

Queste due leggi -a distanza di 3 mesi l'una dall'altra- furono fondamentali per quelle popolazioni che in 20 anni videro moltiplicarsi per 4 volte il reddito medio pro-capite; risultato -che pur mantenendo un certo divario nord-sud- fu riconosciuto straordinario anche dai maggiori Istituti Internazionali che definirono la "Cassa" il miglior soggetto di sviluppo capace di moltiplicare del 400% in 20 anni il reddito pro-capite di un territorio di oltre 20 milioni di abitanti.

Questo fu il risultato di quella Cassa nelle mani ferree di Gabriele Pescatore, uno dei grandi "commis" dello Stato.

CAPO III

LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

§ 113. — L. 10 agosto 1950, n. 646 modificata con legge 25 luglio 1952, n. 949. Istituzione della cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno).

TITOLO I

COSTITUZIONE, PROGRAMMI E NORME DI ESECUZIONE DELLE OPERE

* 1. I Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per il tesoro, per l'industria e commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro all'uopo designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per l'esecuzione, entro un periodo di 12 anni, dal 1950 al 1962, di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, coordinandolo con i programmi di opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche.

Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilità ordinaria non statale, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alle opere di interesse turistico, nonché la esecuzione di acquedotti ed alle opere di interesse turistico, nonché la esecuzione di acquedotti e fognature e di opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte me-

(10) Con D. L. 2 gennaio 1927, n. 1 le sottoprefetture sono state abolite e la competenza del sottoprefetto è stata attribuita al prefetto.

II

LA RIFORMA FONDIARIA¹

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Il quinquennio di lotte contadine del secondo dopoguerra spronò le forze politiche, soprattutto della maggioranza, alla ricerca di una soluzione per evitare che la crisi sociale creatasi a causa della fame di terra della popolazione rurale sfociasse in una vera e propria rivoluzione.

Nel 1950 il Governo, dopo un lungo e travagliato cammino, varò le leggi di Riforma Fondiaria e precisamente:

- 1) la legge n. 230 il 12 maggio del 1950, meglio conosciuta come legge Sila; in quanto l'ambito della sua applicazione riguardò la colonizzazione dell'altopiano Silano e dei territori ionici contermini;
- 2) la legge n. 841 il 21 ottobre del 1950, meglio conosciuta come legge Stralcio attuata per il resto del territorio nazionale².

L'impianto normativo consistette di 33 articoli per la legge Sila e di 26 articoli per la legge Stralcio; quest'ultima venne chiamata in tale modo perché si ritenne opportuno -per ragioni politiche- non procedere ad una riforma agraria in generale³, ma solo ad un intervento di espropriazioni sulle grandi proprietà.

¹ Questo capitolo sintetizza il noto elaborato di Barbero G. (1960): *Riforma agraria italiana*, Feltrinelli, Milano.

² Una terza legge venne emanata dall'Assemblea Siciliana per la Sicilia: la n. 104 del 27 dicembre 1950.

³ La riforma agraria generale prevedeva, oltre alla espropriazione del latifondo, anche la contestuale riforma dei patti agrari, questa ultima tuttavia non vide mai la luce, anzi per la sua attuazione caddero molti governi.



Se la Riforma Fondiaria ci tocca marginalmente (per la bonifica idraulica) la "Cassa" ebbe influsso determinante sulle nostre attività in quanto le opere idrauliche (serbatoi, acquedotti, irrigazioni) ebbero la massima attenzione.

E tale fu il risultato:

• terreni agricoli bonificati	1.100.000 ha
• terreni agricoli irrigati	450.000 ha
• 47 opere di accumulo di acqua	4 miliardi di m ³
• acquedotti per	2680 comuni

Del come poi la "Cassa", dopo questo periodo che definirei "eroico", sia stata lasciata deperire fino a diventare, anche nell'opinione pubblica, un Ente inutile e fonte di sperpero, è domanda che va rivolta alla politica di allora e che rientra nel periodo grigio che fece seguito a quello della "ricostruzione" che vide la sua fase calante negli anni '70.

Altre buone leggi furono quella sul "Piano Regolatore Generale degli acquedotti (4 febbraio 1963 n. 129) e la "Legge per la tutela delle acque dall'inquinamento (legge 10 maggio 1975 n. 319).

La prima fu sostanzialmente una ricognizione per la ricerca di risorse per le acque ad uso civile ed a mettere su di esse un vincolo prioritario a seguito di sommarie verifiche di utilizzo.

La seconda dettò le norme per la tutela dei corsi d'acqua dalle immissioni inquinanti.

Nel novembre 1951 una sciagura si abbatte sul nostro Paese: il Po rompe gli argini ad Occhiobello ed inonda 120.000 ha nel Polesine; la popolazione fece in tempo a salire sugli argini ma vi furono comunque perdite umane.

Il disastro è grave: ricordo il viso doloroso di De Gasperi in visita in quei luoghi.

Si pone mano con rara efficienza -considerati i mezzi di quei tempi- ed i risultati premiarono lo sforzo di quanti operarono fattivamente nel ripristino dell'esistente.

Si manifestò tuttavia una carenza nella gestione organizzativa che fu minimizzata dalla straordinaria passione degli esecutori. Mancava tuttavia una dirigenza unica: con Legge 12.7.1956 viene creato il Magistrato del Po con mansioni analoghe a quello di Venezia ed estese a tutto il bacino del Po.

Altra sciagura si abbatte sul nostro Paese nel nostro settore: la tragedia del Vajont (9.10.1963).

Molto è stato detto e scritto e giudicato sull'evento: posso riassumere in poche parole che la catastrofe era annunciata (si erano fatti modelli idraulici ed una galleria di by pass); era annunciata da anni, ma non in quella misura: 300 milioni di roccia compatta che si distacca per 400 metri a 70 km/ora.

Ma una domanda resta: perché nelle ultime ore non si è provveduto allo sgombero di Longarone, di Erto e di Casso? Si sarebbero salvate 2000 vittime e l'episodio sarebbe rimasto nella storia come un disastro tecnico e non una tragedia umana.

Nella mia qualità di componente il collegio di difesa è una domanda che tuttora mi perseguita.

Superato il periodo di sgomento -durato qualche anno- fu ripreso in mano il Regolamento Dighe già rivisto ed aggiornato con DPR 1.11.1959.

Si dovette constatare che esso riguardava pressoché totalmente normative sull'opera ma solo marginalmente il sito di costruzione, nonché il territorio dell'invaso.

Si pose mano ad una revisione nella quale intervennero anche le norme sismiche dovute ad altri tragici eventi che però mai coinvolsero le nostre dighe; tuttavia la revisione -cui partecipammo come Comitato Dighe- apparve necessaria ma si diluì fino a confluire nel periodo successivo alla "ricostruzione" che io chiamerò periodo "grigio"; così il nuovo Regolamento -ad oggi- non è ancora legge ma c'è solo una circolare alla quale gli uffici si attengono: dopo oltre 40 anni è certo poco!

Purtroppo, a completare la terna, vi fu la tremenda alluvione che nel novembre 1966 investì Firenze.

Non sto a dire quanto questo evento colpì i sentimenti del mondo e quanti aiuti ci vennero da ogni parte del mondo; ma fu la fermezza dei fiorentini a porre rapido rimedio allo sfascio.

Assorbito lo sconforto generale, l'Amministrazione dello Stato e per essa il Ministero dei LLPP, a soli 20 giorni dall'evento, con DM 23.11.1966 nominò una Commissione con l'incarico di studiare una programmazione aggiornata delle opere da attuarsi per la generale sistemazione idraulica e del suolo.

La commissione nella quale confluirono i più qualificati esperti dell'idraulica, dell'idrologia, delle scienze forestali e del diritto amministrativo, fu affidata alla scienza ed alla saggezza del Prof. Giulio De Marchi.

La commissione, con rara tempestività concluse i suoi lavori preliminari in 8 mesi e consegnò il 23.7.1967 una relazione introduttiva che dette origine ad una successiva Commissione (DM 15.11.1967) nominata congiuntamente da due Ministeri (LLPP ed Agricoltura) con il compito di approfondire il tema e renderlo operativo.

La Commissione, sempre presieduta da Giulio De Marchi, anche qui con rara solerzia concluse l'impegnativo compito in 30 mesi e consegnò la sua relazione definitiva il 14.4.1970.

La Commissione pose i seguenti punti essenziali:

- la assoluta unicità del bacino idrografico e la conseguente unicità di direttive;
- la necessità che su ogni bacino di rilievo dimensionale sovrintendesse un Magistrato in analogia con il bacino del Po;
- il potenziamento del Genio Civile e suoi compiti ulteriori nel settore;
- una proposta -definita piano orientativo- per una sistematica regolazione dei corsi di acqua naturali.

Il lavoro della Commissione, pur determinante nel ruolo di difesa delle acque, aveva un punto dolente, cui fece cenno il Prof. De Marchi in alcune sue esternazioni: la limitazione del tema alla sola difesa che resta così distinta dall'uso delle acque. Di ciò si fece carico un altro illustre personaggio impegnato nell'uso del territorio e della bonifica, il Senatore Giuseppe Medici.

Medici dette vita ad una Conferenza Nazionale delle Acque⁽⁸⁾ (1968) da lui presieduta, nella quale confluirono esperti di ogni disciplina relativa alle Acque, e fra essi lo stesso Prof. De Marchi, che curò il capitolo delle "bonifiche". Chi scrive ha avuto il privilegio di parteciparvi.

La Conferenza -patrocinata dal Senato- concluse i suoi lavori nel 1971 con una relazione finale che conteneva i seguenti temi:

- l'analisi della domanda per i diversi usi e dell'offerta nelle diverse forme in termini reali quantitativi;
- gli indirizzi per una programmazione con uso, per allora, dei più avanzati strumenti dell'informatica;
- la bonifica e la difesa del suolo;
- la formazione.

d) Il periodo "grigio" (fine anni '70 ad oggi)

Le conclusioni della Commissione De Marchi e quella della Conferenza Nazionale delle Acque furono l'eredità che il periodo della "ricostruzione" e del miracolo economico lasciò al successivo periodo ormai trentennale che io definisco "grigio".

Nato -forse- con la tragica scomparsa di Aldo Moro, costante elemento di equilibrio, questo periodo "grigio" è stato contrassegnato da continua fibrillazione nella quale la lotta politica ha assunto forme di violenza.

Alla fibrillazione politica si aggiungono le incertezze amministrative: il decentramento regionale crea continui problemi fra centro e periferia, tuttora irrisolti.

Nel nostro caso specifico la devoluzione alle regioni di competenze sulle acque, fino alle concessioni d'uso, ma anche la suddivisione delle responsabilità centrali tra Ministero dei Lavori Pubblici e quello dell'Ambiente presso cui si costituisce il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche; queste suddivisioni crearono solo confusione: si aggiunga l'Autorità di Bacino di cui si dirà più avanti.

In sintesi tutti vogliono parlare di acque, nessuno se ne occupa.

Ne è prima vittima la già citata revisione del Regolamento per le Dighe, revisione iniziata dopo il Vajont (1963) e tuttora non perfezionata!

Ma vittima fu anche il buon uso dell'eredità lasciata dal periodo precedente.



Così per i risultati della Relazione De Marchi che videro la loro applicazione nelle "Norme per il rispetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", Legge 18 maggio 1989 n. 83; ciò ben 18 anni dopo.

La Legge 83/1989 è una buona legge ma a parere di chi vi parla ha un suo vulnus: disattendendo il parere della Commissione De Marchi sulla istituzione per ogni bacino "nazionale" di un Magistrato alle acque con ampi poteri decisionali, la legge prevede una "autorità" che di autorità ha solo il nome e deve limitarsi a programmare e progettare, rimanendo la fase esecutiva ai LLPP, all'Ambiente, alle Regioni.

Rimane solo il "carisma" del Segretario Generale dell'autorità a prevalere nei confronti di soggetti che invece hanno disponibilità di spesa.

Fu a seguito di tal "vulnus" che una buona legge ha dato e darà risultati non confacenti al suo spirito.

Le conclusioni della Conferenza delle Acque (1971) furono fatte

⁽⁸⁾ Conferenza Nazionale delle Acque - I problemi delle Acque in Italia - Relazione e documenti - Tipografia del Senato, 1972.



proprie dal Ministero LLPP ma le accennate divisioni delle competenze ne ritardarono oltre ogni aspettativa la loro trasformazione in legge.

Dopo otto -dico otto- versioni la definitiva vide la luce con Legge n. 56 del 5 gennaio 1994, "Disposizioni in materia di risorse idriche", cui fece seguito il D.P. 4 marzo 1996 n. 47 dal medesimo titolo, a 25 anni dalle conclusioni della Conferenza.

Anche questa una buona legge: prevede la razionalizzazione delle utenze per uso civile (ATO) e l'ingresso dei privati nella concessione del servizio di fornitura.

Altre indicazioni riguardano le altre utenze per le quali si ammette il principio della "solidarietà".

Ma anche questa legge, oltre alla sua lunga gestazione, ha un suo "vulnus" di certo involontario da parte del legislatore: la strettezza dei tempi di attuazione concentrata in un anno.

Ora è noto che basta porre un vincolo insormontabile per rendere inapplicabile qualsiasi disposizione.

Ed è così che ad oltre 15 anni dalla sua promulgazione la legge non ha ancora trovato regolare piena applicazione; c'è stato addirittura un referendum contro la "privatizzazione" dell'acqua, scambiando evidentemente e dialetticamente l'elemento "acqua", ovviamente interamente pubblico ed il servizio di provvista, trasporto e distribuzione, ivi compresa la raccolta e l'eliminazione dei reflui.

Potrei dilungarmi a lungo su tante disfunzioni che si riflettono nella programmazione, nella progettazione e nella esecuzione di sistemi di opere, ma me ne astengo: le conseguenze non sono ignote ad una attenta osservazione.

E' quindi tale la situazione che a 150 anni dalle prime leggi sulle acque, si trova il nostro Paese.

3. RIFLESSIONI FINALI

Giunto alla fine di questa mia ricognizione nei 150 anni di regole e di fatti sull'acqua, concludo con un sentimento di sconforto: lo dico con grande amarezza.

Ho nella mente quegli uomini austeri, austeri anche nel linguaggio (e nella grammatica), uomini del nord e del sud, di sinistra e di destra, che diressero la politica italiana nei primi suoi 50 anni e che il Croce ben descrive nei discorsi e nei fatti nella sua Storia d'Italia⁽⁹⁾; peraltro uomini della medesima tempra riapparvero sia pure con diversi incarichi e si fecero sentire negli anni a seguire, quelli di un regime conclusosi tragicamente; uomini che nel dopoguerra ripresero le sorti del Paese e lo condussero alla ricostruzione ed al miracolo economico; ho sotto gli occhi quelle leggi magistrali, asciutte, chiare che hanno inquadrato la politica dell'uso (e del rispetto) delle acque e ne hanno consentito il più proficuo utilizzo.

Avendo nella mente e negli occhi tutto ciò e guardandomi attorno nella attuale situazione lo sconforto e l'irritazione devono considerarsi d'obbligo perché la confusione è grande. Sono venuti meno il rispetto, il principio di responsabilità, la solidarietà.

I Romani avevano un magistrato, il "curator aquarum", anche i Comuni avevano un magistrato: Napoleone estese il Magistrato ai bacini idrografici; De Marchi insistette per un Magistrato.

La legislazione attuale prevede un Condominio, fra due Ministeri, le Regioni una evanescente "Autorità"; un Condominio oltretutto rissoso, come tutti i condomini.

Tutti si occupano di acqua, ma nessuno se ne occupa e talvolta se ne occupa male.

Per tornare alla mia ricognizione, vorrei così sintetizzarla.

Il primo periodo che cade dalla unificazione alla prima guerra mondiale potrei definirlo "statuale"; si individua il quadro amministrativo nel quale operare: una sola autorità (il Ministero dei LLPP), l'acqua bene pubblico, il Genio Civile, le regole di progettazione e costruzione.

Il secondo periodo post-guerra ed il periodo dello "sviluppo" in ogni campo: idroelettrico, irriguo, acquedottistico, di difesa, il tutto accompagnato da due leggi magistrali del '33 sulla bonifica integrale e sull'utilizzo industriale delle risorse idriche.

Tale periodo è traumaticamente interrotto dalla guerra: ma gli fa seguito un terzo periodo cosiddetto della "ricostruzione".

⁽⁹⁾ Benedetto Croce - Storia d'Italia dal 1871 al 1915 - Laterza - Bari, 1949.



E' un fiorire di opere, al nord e al sud, dove la Cassa per il Mezzogiorno pone le opere d'acqua in primo piano.

L'attuale periodo dagli anni '80 ad oggi è il periodo della confusione, pur avendo visto l'emanazione di due buone leggi: quella dell'83 sulla "difesa del suolo" e quella del '96 sul tema generale delle risorse "idriche"; i termini della confusione li ho espressi in quanto già detto.

Qui vorrei concludere con un auspicio:

- si faccia un testo unico sulle risorse idriche -difesa, utilizzo, inquinamento- ma la si affidi a mani esperte di acqua e di diritto amministrativo ed abbia contezza delle parole e soprattutto ricordi ciò che diceva Demostene che dice con 20 parole ciò che può essere detto con dieci è persona cui non dare fiducia.
- si affidi ad un unico soggetto -sia esso un Ministero od altro- che abbia comunque piena autorità su questo prezioso elemento che nella sua essenza non è divisibile.

Non resta che ricordare il noto detto di Gramsci che occorre "l'ottimismo della volontà contro il pessimismo della ragione".